



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N	1	-3	del_	1 5 LUG. 2004	·
Oggetto:	Principi 1	fondamentali	degli Statuti d	elle Associazioni e S	ocietà sportive

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni in base al quale il Consiglio Nazionale del CONI "stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni e Società sportive";

VISTE le deliberazioni n. 1256 del 23 marzo 2004 e n. 1262 del 30 aprile 2004, con le quali sono stati, rispettivamente, stabiliti i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva;

VISTO l'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni nel quale sono indicati i requisiti degli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche;





VISTO l'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" relativo alla costituzione e affiliazione di società sportive professionistiche;

VISTO l'articolo 29 dello Statuto del CONI, concernente l'ordinamento e il riconoscimento delle società e associazioni sportive e in particolare il comma 4 in base al quale "Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport";

VISTA la proposta della Giunta del 1º luglio 2004, n. 259;

Delibera

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportive delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affililiarsi.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Ufficio Organi Societari e Collegiali LA/sc prot. n. 00941/2811



Roma, 13.7.2004

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ufficio di Gabinetto

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Segretariato Generale – Servizio X

<u>Loro sedi</u>

OGGETTO: deliberazione n. 1270 concernente il Codice di comportamento sportivo e l'istituzione del Garante;

deliberazione n. 1271 concernente i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSN e DSA;

deliberazione n. 1272 concernente i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sugli Enti di Promozione Sportiva;

deliberazione n. 1273 concernente i principi fondamentali degli Statuti delle associazioni e società sportive;

deliberazione n. 1276 concernente la promozione e la tutela dei vivai giovanili - direttiva alle FSN e DSA;

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, si trasmette, in allegato, copia delle deliberazioni in oggetto, adottate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 15 luglio 2004.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale